



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 16	SEDUTA DEL 19/04/2016
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALLE COMPONENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2016	

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **21.10** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	LENZI ROBERTO		X
2	ALLEGRETTI MARCELLO	X		19	LEONE LUCA		X
3	ANGELINI PIERO		X	20	LEONE MARIA TERESA		X
4	AZZARA' ANTONINO	X		21	LUCCHESI VIRGINIA	X	
5	BATTISTINI FRANCESCO	X		22	MACERA MAURO	X	
6	BIANCHI ROBERTA	X		23	MARTINELLI MARCO	X	
7	BONTURI RENATO	X		24	MERCANTI VALENTINA	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA		X	25	MONTICELLI ANGELO		X
9	BUCHIGNANI RUGGERO	X		26	MORICONI PAOLO	X	
10	CANTINI CLAUDIO		X	27	MURA GIORGIO	X	
11	CURIONE DIANA	X		28	PAGLIARO LUCIO		X
12	FAVA LIDO		X	29	PETRONE ANTONIO		X
13	FAZZI PIETRO		X	30	PIANTINI BEATRICE		X
14	GARZELLA MATTEO	X		31	PICCHI ENRICA	X	
15	GHILARDI GIOVANNI	X		32	PINI ANDREA	X	
16	GIORGI LAURA M. CHIARA	X		33	REGGIANNINI CARLA	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X					

Presenti all'apertura della seduta n. 21 consiglieri.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Graziano Angeli.

Sono presenti gli Assessori: Vietina Ilaria Maria, Cecchetti Enrico, Lemucchi Giovanni.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Giorgio Mura, Valentina Mercanti, Marcello Allegretti.

Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Fava Lido, Leone Luca, Leone Maria Teresa, Buchignani Nicola, Monticelli Angelo, Petrone Antonio, Pagliaro Lucio.



Il Consiglio Comunale

presa visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore Dipartimentale 1 Servizi Economico Finanziari e Servizi del Personale, U.O. 1.2 Tributi Comunali, conservata in atti al fascicolo digitale;

udita l'illustrazione della pratica da parte dell'Assessore Cecchetti e dato atto degli interventi in successione dei consiglieri Lucchesi Virginia e Leone Luca, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

premesse che:

la legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito dall'anno 2014, con i commi 639 e ss. dell'art. 1, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

il regolamento per la disciplina della IUC è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 6.5.2014, che rinvia a specifiche deliberazioni consiliari per l'approvazione delle aliquote, tariffe e detrazioni;

la disciplina della IUC è stata recentemente modificata dalla legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015 n. 208) in alcuni punti fondamentali, di cui si illustra il contenuto:

- dal 2016 non è dovuta la TASI sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore o dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Questa agevolazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). Si ricorda che l'IMU sull'abitazione principale era stata già eliminata a decorrere dall'anno 2013, tranne che per le A/1, A/8 e A/9;
- l'IMU e la TASI si applicano con la riduzione del 50% per le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, a patto che le utilizzino come abitazione principale e che il contratto di comodato sia registrato. Il comodante, inoltre, dovrà risiedere e dimorare nello stesso Comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. In generale, il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, ma l'agevolazione si può applicare anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (diversa dalle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, IMU, TARI e TASI, determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune, sono ridotte al 75 per cento;
- l'esenzione IMU prevista per i terreni montani e collinari dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993: questa circolare contiene l'elenco dei Comuni, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'esenzione in questione opera sull'intero territorio comunale ovvero, quando è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD",



l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale. In tale elenco il Comune di Lucca è indicato appunto come "PD", parzialmente delimitato;

- sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Le caratteristiche dei singoli tributi che compongono la IUC possono essere così riassunte:

IMU. E' dovuta dai proprietari di immobili; dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili soggetti ad imposizione, che sono costituiti da fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Sono escluse da imposizione le abitazioni principali e pertinenze, tranne quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La disciplina IMU è contenuta in particolare nell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, e sue successive modifiche e integrazioni.

TASI. Il presupposto impositivo della TASI è stato modificato dalla legge di stabilità 2016, per cui esso è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, costituita quindi dal valore degli immobili. La disciplina TASI è contenuta principalmente nei commi 639 e ss. dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.

TARI. Riguardo alla TARI, il Comune di Lucca ha deciso di sostituirla, a decorrere dal 2016, con la tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147: a tal fine è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 15.12.2015 che ha approvato il relativo regolamento, mentre con la deliberazione Consiglio Comunale n° 80 del 15.12.2015 sono state approvate le relative tariffe. L'approvazione del regolamento della tariffa corrispettiva ha comportato la contestuale abrogazione degli articoli da 32 a 62 del regolamento IUC, relativi alla TARI, che quindi ora disciplina solamente l'IMU e la TASI.

Con il presente atto si intende provvedere all'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'IMU e la TASI da applicarsi nell'anno 2016. Al riguardo si deve evidenziare in primo luogo la previsione del comma 26 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che sospende per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per effetto di questa sospensione è da ritenersi che non si possa modificare in peggio per il 2016 il quadro delle aliquote 2015, e quindi che non sia ammissibile un aumento delle aliquote, anche quando ciò fosse realizzato con l'eliminazione di un'aliquota ridotta 2015. Il quadro delle aliquote 2016 rispecchia quindi quello in vigore per l'anno 2015;

si ricordano comunque a seguire le facoltà deliberative dei comuni in tema di aliquote e detrazione, da esercitare con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, avente quindi natura regolamentare:

per l' IMU:



1. i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato d.l. N° 201/2011);
2. i comuni possono aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
3. i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n. 201/2011);
4. i comuni possono ridurre fino allo 0,1 per cento l'aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 13, comma 8, d.l. n° 201/2011). Tale riduzione non ha però più rilievo, atteso che il comma 708 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2014, l'IMU non è per essi dovuta;
5. i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (art. 13, comma 10, d.l. n° 201/2011);

per la TASI:

1. l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che il comune può ridurre fino all'azzeramento. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;
2. per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
3. per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
4. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento (comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
5. con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:



- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
6. il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi relativi ai servizi indivisibili (per ciascuno dei quali servizi i costi vanno individuati analiticamente), alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 7. il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Riguardo in particolare alla sopra citata maggiorazione dello 0,8 per mille, il Ministero dell'Economia e Finanze, con la circolare n° 2/DF del 29.7.2014, ha individuato due limiti da non oltrepassare: il primo è dato dalla somma delle aliquote IMU + TASI che non può superare l'aliquota massima IMU del 10,6; il secondo limite è dato dall'aliquota massima TASI del 2,5. La maggiorazione dello 0,8 deve essere riferita ai due limiti indicati, per cui se la maggiorazione è utilizzata tutta per aumentare il primo limite e portare la somma delle aliquote IMU+TASI all'11,4, allora l'aliquota TASI non può superare il 2,5. Se invece la maggiorazione è utilizzata tutta per aumentare il secondo limite, portando l'aliquota TASI al 3,3, allora la somma IMU+TASI non può superare il 10,6. Per l'anno 2016, come precisato in precedenza, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, limitatamente agli immobili non esentati;

nel 2015 tale maggiorazione è stata applicata ai fabbricati di categoria D/5 ed alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ed essa è mantenuta anche per l'anno 2016;

le aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2016 sono riportate nei due prospetti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante: l'allegato 1) contiene le aliquote e detrazioni IMU; l'allegato 2) contiene le aliquote e detrazioni TASI nonché la determinazione delle quote della TASI dovute dall'occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. L'allegato 3) contiene invece l'elencazione dei servizi indivisibili con i relativi costi analitici, alla cui copertura la TASI è diretta. Il quadro delle aliquote 2016, come detto in precedenza, rispecchia quello in vigore per l'anno 2015, stante la previsione del comma 26 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che sospende per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

riguardo in particolare all'allegato 1) ed alle aliquote IMU si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- si conferma l'aliquota dello 0,56 % (zero virgola cinquantasei per cento) già prevista per il 2015 per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. Tale previsione va ovviamente coordinata con quella di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)



che, come indicato in precedenza, ha previsto la riduzione dell'imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato. A ben vedere le due ipotesi non sono del tutto coincidenti, in quanto che la previsione della legge statale non richiede i requisiti dell'abitazione principale nei confronti del locatario, come invece prevede la regolamentazione comunale: vi saranno quindi dei casi in cui si cumuleranno le due agevolazioni, statale e comunale, ed altri in cui sarà applicabile la sola agevolazione statale;

- si conferma ugualmente l'aliquota dello 0,76% (zero virgola settantasei per cento) per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, previsione da coordinare con la riduzione alla metà stabilita dalla lettera 0a) del comma 3 dell'art. 11 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, per le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, a patto che le utilizzino come abitazione principale e che il contratto di comodato sia registrato (oltre agli criteri previsti dalla norma). Anche in questa ipotesi le due discipline (statale e comunale) non coincidono pienamente, per cui solo in alcuni casi sarà possibile il cumulo tra l'agevolazione comunale e quella statale (si consideri p. es. che la disciplina comunale ammette i comodati tra parenti di secondo grado, limitatamente ai fratelli e sorelle, mentre la legge limita l'agevolazione della riduzione alla metà ai soli comodati in linea retta di primo grado, cioè tra genitori e figli: per questi ultimi comodati sarà quindi eventualmente possibile usufruire sia della aliquota ridotta che della riduzione alla metà dell'imponibile; per i comodati tra parenti di secondo grado non spetterà comunque la riduzione alla metà, ma eventualmente solo l'aliquota ridotta). Si segnala inoltre che la norma succitata della lettera 0a) del comma 3 dell'art. 11 del decreto legge 6.12.2011 n° 201 prevede che, ai fini dell'applicazione della riduzione, il soggetto passivo attesti il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione IMU;

riguardo in particolare all'allegato 2) ed alle aliquote TASI si ritiene inoltre opportuno precisare quanto segue:

- si conferma l'esclusione da TASI per tutti gli immobili, tranne che i D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) e le abitazioni principali non esenti per legge. In tal modo si semplificano notevolmente gli adempimenti per la generalità dei contribuenti, tenuti a pagare la sola IMU, mentre la coesistenza di IMU e TASI è limitata alle ipotesi residuali sopra indicate;
- per le abitazioni principali si prevede quindi l'aliquota solo per quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non rientranti nell'esenzione prevista dalla legge di stabilità 2016: dato che per l'abitazione principale è prevista l'aliquota massima IMU del 6%, mentre per quelle delle categorie A/1, A/8 e A/9 è stata stabilita l'aliquota IMU del 5%, ne consegue che è disponibile per la TASI la quota dell'1,8%, data dalla differenza tra il 5% e il 6% più la maggiorazione dello 0,8%. Si tratta della stessa previsione vigente per l'anno 2015;
- l'aliquota per le abitazioni principali A/1, A/8, A/9 è dichiarata ovviamente applicabile anche nei casi di assimilazione alla abitazione principale nonché in quelli in cui la legge esclude l'imposizione IMU: gli immobili assimilati dalla legge all'abitazione principale sono attualmente quelli costituiti da unica unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati. Gli immobili assimilati dal regolamento comunale (art. 24) sono quelli costituiti dall'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Vi sono poi quattro fattispecie per cui la norma del comma 2 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, esclude l'applicazione dell'IMU:




unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco, ecc., per cui non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Al riguardo il Ministero dell'Economia e Finanze, con le FAQ del giugno 2014, ha affermato che queste fattispecie rappresentano casi di equiparazione alla abitazione principale (risposta n° 19). Ne consegue che i fabbricati in questione, oltre ad essere esclusi da IMU, lo sono anche da TASI, a meno che non rientrino nelle categorie A/1, A/8, A/9 per cui permane l'imposizione anche se abitazioni principali;

- per le abitazioni principali non è più indicata la quota dovuta dall'occupante diverso dal titolare del diritto reale, in quanto il Ministero dell'Economia e Finanze, sempre con la suddetta risposta n° 19 nelle FAQ del giugno 2014, ha chiarito che in tutte le ipotesi in cui si parla di abitazione principale l'obbligo di versamento TASI ricade interamente sul proprietario e non sull'occupante;
- per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) è prevista l'aliquota del 2,5 per mille, con la quota dovuta dall'occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 30%. Per tali fabbricati è anche prevista l'aliquota IMU dello 8,9 per mille, comprensiva della maggiorazione dello 0,8 per mille, di modo che l'aliquota complessiva è pari all'11,4 per mille. Anche questa previsione è uguale a quella vigente per l'anno 2015.

Il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle facoltà deliberative IMU da parte dei comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere derogate, in quanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. La circolare sottolinea anche che la manovrabilità delle aliquote deve comunque sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

riguardo alla motivazione del presente atto, in particolare relativamente alle aliquote ed alla detrazione, si osserva che, in riferimento all'ICI, il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 4117 del 10.7.2003, ribadita con sentenza n° 1677 del 11.4.2007, aveva affermato non sussistere l'obbligo di motivare la scelta dell'aliquota da parte dei comuni, quando essa sia ricompresa nell'ambito delle misure fissate dal legislatore. Tale conclusione è da ritenere valida anche per l'IMU e la TASI, non senza precisare comunque che l'adozione delle aliquote e della detrazione suddette è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2016, così da poter finanziare le spese certe ed esistenti rilevabili dal documento contabile in questione. Per quanto riguarda in particolare la TASI, l'adozione delle aliquote di cui all'allegato 2) è necessario per ottenere un gettito tale da coprire i costi dei servizi pubblici indicati nell'allegato 3);

il termine per deliberare le tariffe è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448; detto termine è stato confermato anche dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, con la previsione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento: in base a tale criterio la presente deliberazione, approvata entro la data di approvazione del bilancio preventivo 2016, entra in vigore dal 01.01.2016;



il comma 13 bis dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di adozione del regolamento e delle aliquote, la nota n° 4033 del 28.2.2014 del Ministero dell'Economia e Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 3 marzo 2014, è disponibile sul portale del federalismo fiscale la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, TARI e TASI. La nota suddetta precisa che l'inserimento di tali atti nell'applicazione informatica presente nel suddetto portale sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente indicata e che la trasmissione telematica secondo la procedura sopra descritta è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 15.12.1997 n° 446 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo o mediante pec.

quanto sopra premesso,

visto lo Statuto comunale;


visto l'art. 42 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 18.04.2016;

sottoposta la proposta di delibera all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante procedimento elettronico), proclamato dal Presidente;

presenti	21	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Luca Leone, Giorgi Laura Maria Chiara
presenti e prenotati	19	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione




		Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	17	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
astenuti	2	Mura Giorgio, Monticelli Angelo

delibera

- 1) di approvare le aliquote e detrazioni IMU riportate nel prospetto allegato 1) al presente atto, di cui forma parte integrante, relative all'anno 2016;
- 2) di approvare le aliquote TASI, nonché le quote percentuali che fanno carico all'occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, riportate nel prospetto allegato 2) al presente atto, di cui forma parte integrante, relative all'anno 2016;
- 3) di approvare l'elencazione dei servizi indivisibili con i relativi costi analitici, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato 3) al presente atto, di cui forma parte integrante;
- 4) di approvare specificamente il mantenimento per l'anno 2016 della maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 dello 0,8%, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (per cui l'aliquota complessiva IMU più TASI è del 6,8 per mille) e per i fabbricati di categoria D/5 (per cui l'aliquota complessiva IMU più TASI è dell'11,4 per mille);
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, invio che sarà effettuato con le modalità telematiche previste dalle disposizioni vigenti per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;
- 6) di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari;
- 7) di significare che che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Toscana, entro 60 giorni, o - per via straordinaria - al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.


A questo punto, con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico,

presenti	21	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero, Luca Leone, Giorgi Laura Maria Chiara
presenti e prenotati	19	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Mura Giorgio, Monticelli Angelo, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
favorevoli	17	Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Battistini Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero
non voto	2	Mura Giorgio, Monticelli Angelo



d e l i b e r a

altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Matteo Garzella

il Vice Segretario Generale
Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.2 - Tributi Comunali

U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità

01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente